

## MINISTERO DELL'INTERNO

22 febbraio 2006, n. 28/2006

*Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, art. 1: voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.*

Il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio scorso, all'art. 1, ha dettato disposizioni per consentire agli elettori che si trovino in determinate condizioni di infermità di votare presso il loro domicilio.

Per dare attuazione alle citate disposizioni, anche in vista delle prossime consultazioni popolari, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

### A) DESTINATARI DELLA NORMATIVA

La normativa in esame, che deroga al principio generale secondo il quale il voto deve essere espresso presso l'ufficio elettorale di sezione di rispettiva iscrizione, intende venire incontro alle esigenze di determinate categorie di elettori affetti da gravi infermità, richiedendo, in particolare, che, a motivo di dette infermità, gli elettori non possano allontanarsi dall'abitazione in cui dimorano e, in pari tempo, si trovino in condizioni di "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".

Fermo restando che ogni accertamento delle anzidette condizioni è rimesso alla competenza del funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale, perché si possa rientrare nell'ambito applicativo della disciplina in esame devono ricorrere entrambi i requisiti cennati, e cioè la doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

### B) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni in oggetto si applicano, per espresso disposto normativo:

- alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- alle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale, ovverosia ai referendum ex art. 75, 132 e 138 della Costituzione;
- alle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei sindaci e dei consigli comunali; in tal caso, le disposizioni in oggetto potranno applicarsi solo allorché l'aveente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito territoriale, rispettivamente, del comune o della provincia in cui è iscritto.

Anche qualora un'altra delle tipologie di consultazioni sopra citate sia indetta ed abbia conseguentemente svolgimento in una porzione di territorio circoscritta, come, ad esempio, i referendum per la modificazione territoriale delle regioni ex art. 132 Cost. o le elezioni suppletive del Senato nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige o l'elezione suppletiva della Camera nel collegio uninominale della stessa Valle d'Aosta, l'aveente diritto al voto a domicilio, oltre che appartenere, ovviamente, al corpo elettorale chiamato al voto, dovrà altresì dimorare nell'ambito del territorio coinvolto dalla consultazione.

### C) DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO DOMICILIARE: TERMINI, MODALITA' E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

L'elettore deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, "non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione".

Il chiaro disposto normativo lascia pertanto intendere che l'acquisizione nei termini prescritti, da parte dell'amministrazione comunale competente, della dichiarazione in parola è a cura dell'interessato, anche in relazione alla necessità per la macchina organizzativa elettorale di predisporre ogni necessario incombenza preparatorio.

Dal tenore letterale della normativa in oggetto emerge che la dichiarazione deve essere formulata, per ogni elezione, volta per volta, dovendo evidentemente l'amministrazione comunale competente, sulla base dell'impulso di parte, avere certezza sul permanere della volontà di votare presso la propria dimora e sull'attualità dell'indirizzo dell'abitazione fornito dall'elettore. Solo in caso di elezioni suscettibili di svolgersi in doppio turno, come ad esempio le elezioni degli organi di governo dei comuni e delle province, può ritenersi che la dichiarazione formulata dall'elettore valga sia per il primo turno di votazione che per il secondo (di ballottaggio).

La domanda di ammissione al voto domiciliare, nella quale deve indicarsi il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria.

#### D) CERTIFICATO MEDICO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO DOMICILIARE

La certificazione sanitaria di cui si è testé fatto cenno deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale e da essa, per espresso disposto di legge, deve risultare l'esistenza di "un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali" e che sia "tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio".

Nel richiamare le considerazioni svolte alla lettera A), si sottolinea l'esigenza che le certificazioni mediche, per non indurre incertezze, riproducano l'esatta formulazione normativa, con riferimento sia al requisito della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che all'impossibilità di allontanamento dall'abitazione.

Su quanto immediatamente precede, sarà opportuno richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali, perché, a loro volta, sensibilizzino i funzionari medici designati al rilascio dei certificati.

Sarà altresì utile sensibilizzare i medesimi dirigenti affinché, in vista di ogni consultazione popolare, nel periodo antecedente il quindicesimo giorno prima del voto, venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

Il certificato medico, qualora sulla tessera elettorale dell'interessato non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito di cui all'art. 55 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati) e all'art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali), potrà eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, comma 1, del d.P.R. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

#### E) ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO DOMICILIARE

Come già accennato, la dichiarazione attestante la volontà di votare presso la propria dimora va fatta pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali l'interessato è iscritto.

E' pertanto, in ogni caso, il sindaco del predetto comune che, non appena ricevuta la domanda di ammissione al voto domiciliare e la relativa allegata documentazione, deve verificarne regolarità e completezza.

È ammissibile, anche per vie brevi o attingendo agli atti d'ufficio già in possesso della stessa amministrazione locale, un supplemento di istruttoria e l'acquisizione o la regolarizzazione di documentazione mancante o irregolare, purché compatibile con i tempi stretti imposti dalla successiva scansione degli adempimenti elettorali.

#### F) ADEMPIMENTI DEI SINDACI DEI COMUNI

La legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure in un altro comune.

A seconda dei casi, pertanto, i sindaci dovranno formare distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni.

In ogni elenco, verranno distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore verranno indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora.

Gli elenchi stessi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

I sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, dopo avere ricevuto le domande ed effettuato le verifiche di cui alla precedente lettera E), devono rilasciare a ciascuno degli ammessi al voto domiciliare, a mezzo telegramma o posta prioritaria o con altro mezzo (messo notificatore, fax, ecc.), una attestazione della avvenuta inclusione nei predetti elenchi.

Gli anzidetti sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l'immediata acquisizione, dovranno comunicare al

sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con le indicazioni per ogni elettore innanzi riportate (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora).

#### G) SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER LA RACCOLTA DEL VOTO DOMICILIARE

Ai sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale abbiano dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare la legge attribuisce il compito di pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà primariamente nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizioni di handicap.

#### H) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRELIMINARI ALLA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andranno consegnati, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un timbro datario, e relativo tampone inchiostatore, e un bollo di sezione in più, con i quali certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi: a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio; b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione; c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio. I nominativi di cui alla lettera b) verranno depennati dalle liste sezionali; i nominativi di cui alla lettera c) verranno invece aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

#### I) RACCOLTA DEL VOTO: COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario.

In occasione, di consultazioni referendarie, essendo di norma l'ufficio sezionale composto di cinque unità (presidente, tre scrutatori e segretario), dovrà evidentemente provvedersi alla nomina per quella sezione di uno scrutatore in più, ciò che potrà avvenire traendone il nominativo secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, e notificando la relativa nomina all'interessato non oltre il termine del terzo giorno precedente quello di svolgimento del referendum.

In occasione, invece, di consultazioni elettorali, essendo l'ufficio di sezione composto di sei unità (presidente, quattro scrutatori e segretario), non dovrebbero esservi difficoltà di sorta per costituire l'ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio. Qualora, nel corso delle operazioni preliminari dell'ufficio o delle procedure di votazione, venisse meno, per qualsiasi motivo, uno degli scrutatori, sorgerebbe l'esigenza, per reintegrare la composizione e la piena funzionalità del seggio, di provvedere, da parte dello stesso presidente, alla relativa sostituzione, chiamando, alternativamente, il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, sempreché non ricorrano, ovviamente, le condizioni preclusive previste dalla legge: ciò, fatto salvo il caso che l'ufficio distaccato non abbia già provveduto alla raccolta del voto domiciliare.

#### L) RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO: MODALITA'

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

Sembra pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza da parte degli altri elettori.

Sembra altresì opportuno che di tale orario di raccolta del voto a domicilio il presidente stesso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, dia congruo preavviso agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto devono esibire un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, oltre al necessario materiale del seggio, tra cui un congruo numero di matite copiative, recherà con sé gli appositi elenchi predisposti dal comune, annotando a fianco dei nominativi riportati l'effettiva espressione del voto e il numero della tessera elettorale. Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e il timbro datario l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto a domicilio sono ritirate per essere allegate agli atti dell'ufficio elettorale di sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente stesso in uno o più plichi, a seconda che le consultazioni in svolgimento siano una o più, e, una volta riportate presso l'ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nelle rispettive urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco ed effettivamente votanti.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e quindi computati tra gli elettori della sezione stessa, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce all'apposito registro, maschile e femminile, viene presa annotazione del numero della tessera elettorale dei predetti.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'apposito registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

Invece, i nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni sono cancellati dalle liste sezionali di rispettiva iscrizione e quindi non computati tra gli elettori di quella stessa sezione, con relativa motivazione e annotazione a margine.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati agli atti dell'ufficio elettorale di sezione.

#### **M) LIBERTÀ E SEGRETEZZA DEL VOTO E RISPETTO DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.